



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

sul ricorso numero di registro generale 8240 del 2018, proposto da Anna Odore, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Armando Lazzari, e Roberta Lazzari, rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio presso l'indirizzo PEC del difensore come risultante da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Via Crescenzo, 2;

***contro***

Ministero della difesa, non costituito in giudizio;

***per il risarcimento dei danni***

patiti dal sig. Giuseppe Lazzari, di cui gli odierni ricorrenti sono eredi legittimi, in seguito a malattia professionale che ne ha procurato la morte per mesotelioma pleurico il 26 febbraio 2013, per i profili di responsabilità contrattuale del Ministero della difesa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Visto l'articolo 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, nella qualità di eredi del Maresciallo capo Giuseppe Lazzari, deceduto il 26 febbraio 2013, agiscono nei confronti del Ministero della difesa per il risarcimento dei danni sofferti dal loro congiunto a causa del mesotelioma pleurico che ne ha provocato la morte; patologia che sarebbe stata contratta dal militare per la prolungata esposizione ad amianto e ad altri agenti patogeni nel corso del servizio prestato.

2. Tale esposizione si sarebbe verificata sia nel corso dell'attività lavorativa svolta nel laboratorio di analisi dell'Ospedale militare di Chieti, sia nel corso delle numerose missioni all'estero e in teatri bellici cui il militare ha partecipato.

2.1. In particolare, secondo quanto allegato nel ricorso, il militare si è arruolato nell'Esercito italiano il 5 settembre 1988 e ha frequentato la Scuola allievi sottufficiali di Viterbo, in qualità di allievo infermiere specializzato. Successivamente è stato trasferito presso la Scuola allievi sottufficiali infermieri professionali di Roma e, dal 4 settembre 1991, presso la Scuola unificata sottufficiali infermieri professionali di Bologna.

Nel 1992, in qualità di infermiere professionale, è stato assegnato all'Ospedale militare di Chieti, ove ha svolto la sua attività lavorativa presso il laboratorio di analisi.

Il militare ha prestato servizio nell'Ospedale fino al 2010, quando è stato trasferito alla CMO, dove è rimasto in attività fino al momento in cui, nel novembre del 2011, ha avuto esordio la malattia che ne ha causato il decesso.

L'attività presso l'Ospedale militare di Chieti è stata inframmezzata dall'impiego del sottufficiale in numerose missioni all'estero, e in particolare:

- dal 18 agosto 2000 al 18 ottobre 2000 nell'ambito dell'operazione *'Joint Guardian'* in Kosovo;
- dal 26 febbraio 2003 al 15 maggio 2003 nell'ambito dell'operazione *'Nibbio-Enduring Freedom'* in Afghanistan;
- dal 16 luglio 2004 al 31 agosto 2004 nell'ambito dell'operazione *'Decisive Endeavour'* in Kosovo;
- dal 2 giugno 2005 al 14 luglio 2005 nell'operazione *"Eufor"* in Bosnia;
- dal 29 dicembre 2005 al 7 marzo 2006 nell'operazione *"Althea"* in Bosnia;
- dal 23 ottobre 2006 al 29 dicembre 2006 nell'operazione *"Joint Enterprice"* in Kosovo;
- dal 28 giugno 2007 all'11 settembre 2007 nell'operazione *"Althea"* in Bosnia;
- dal 18 aprile 2008 al 5 settembre 2008 nell'operazione *"Leonte 4"* in Libano.

2.2. Nel corso delle suddette missioni, il militare sarebbe stato impiegato quale supporto infermieristico ai *team* EOD (*explosive ordnance disposal*), ossia agli artificieri che intervengono sugli ordigni inesplosi, e si sarebbe spostato pertanto di frequente con mezzi corazzati – nei quali sarebbe stato presente amianto – che raggiungevano aree contaminate da uranio impoverito e da polveri e fibre di amianto.

2.2.1. Più in dettaglio, con riferimento alla prima missione in Kosovo del 2000, il militare, oltre a operare come supporto infermieristico ai *team* EOD, sarebbe stato esposto anche all'amianto presente nelle cucine da campo e nei mezzi corazzati utilizzati per gli spostamenti. Inoltre, muovendosi nei teatri operativi al seguito degli artificieri, il sottufficiale sarebbe stato esposto all'amianto, all'uranio impoverito e ai metalli pesanti polverizzati nell'aria a seguito della distruzione, mediante ordigni e proiettili contenenti uranio impoverito, delle strutture presenti *in loco*, di armamenti o di carri armati, contenenti amianto e altre sostanze nocive.

In tutte queste situazioni, il militare avrebbe operato privo di dispositivi di

protezione e, inoltre, non sarebbe stato informato della presenza di agenti patogeni. Al rientro in Italia, sarebbe stata rilevata la presenza nelle urine del sig. Lazzari di valori di U-238 non inferiori ai LID relativi.

2.2.2. Anche nel corso della missione in Afghanistan “*Enduring Freedom*” il militare si sarebbe servito per la propria attività di mezzi contenenti amianto per recarsi nelle aree da bonificare da ordigni inesplosi. La presenza di amianto sarebbe stata accertata pure negli elicotteri impiegati dall’Esercito italiano, come emerso nell’ambito delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Inoltre, l’amianto sarebbe stato presente nelle cucine da campo, ove non sarebbe stato esposto all’epoca il cartello – apposto invece successivamente – volto a segnalare il rischio dovuto alla presenza di amianto.

2.2.3. A Rajlovac, in Bosnia, il militare avrebbe lavorato nella base adiacente all’area utilizzata dalle forze di coalizione come pista per gli elicotteri.

2.2.4. Nelle ulteriori due missioni in Kosovo, il Maresciallo capo Lazzari sarebbe stato nuovamente impiegato a supporto dei *team* EOD e avrebbe operato presso il laboratorio di analisi di Belo Polie.

2.2.5. Nell’operazione “*Leonte 4*”, in Libano, sarebbe stato impegnato con gli artificieri della Brigata Garibaldi, in un’area nella quale sarebbe stato esposto anche al piombo e alle sostanze nocive presenti negli esplosivi e nella polvere da sparo.

2.2.6. Il fisico del militare sarebbe stato inoltre debilitato dalle numerose vaccinazioni effettuate nell’imminenza delle partenze, che avrebbero depresso il suo sistema immunitario (cfr. p. 19 del ricorso).

2.3. L’esposizione ad amianto si sarebbe verificata anche durante l’attività lavorativa presso l’Ospedale di Chieti, ove il militare avrebbe operato fino al 2009 quale infermiere professionale nel reparto laboratorio analisi, addetto anche a tecnico di laboratorio (cfr. p. 13 del ricorso).

Nel predetto laboratorio l’amianto sarebbe stato presente nella copertura in eternit di un piccolo locale esterno al laboratorio dove erano conservati i cosiddetti gas

tecnici, nelle condotte delle tubazioni, nelle guarnizioni della caldaia e delle stufe, nei guanti utilizzati quali dispositivi di protezione individuale e, soprattutto, nelle retine spargifiamma utilizzate insieme ai becchi bunsen. In particolare, l'esposizione alla fiamma del becco di bunsen avrebbe ridotto in polvere l'amianto presente nelle retine spargifiamma, determinando l'aerodispersione di polveri e fibre di amianto (cfr. pp. 13 ss. del ricorso).

3. I ricorrenti hanno allegato che il sig. Giuseppe Lazzari sarebbe stato tenuto all'oscuro della condizione di rischio dovuta ai diversi agenti patogeni e cancerogeni cui è stato esposto e non sarebbe stato dotato degli strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale, quali aspiratori delle polveri e maschere protettive. Il militare non sarebbe stato sottoposto, inoltre, a sorveglianza sanitaria.

Al fine di comprovare il nesso di causalità tra la patologia che ha determinato il decesso del militare e il servizio prestato dal medesimo, i ricorrenti hanno fatto riferimento alle relazioni di tecniche dei propri consulenti di parte, versate in atti.

I ricorrenti, quali eredi legittimi del Maresciallo capo Lazzari, hanno quindi domandato l'integrale risarcimento, da parte del Ministero della difesa, a titolo di responsabilità contrattuale, di tutti i danni subiti dal loro congiunto, e in particolare il risarcimento del danno biologico, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, nonché di tutti gli altri danni, prima di tutto morali ed esistenziali e per lesione dei diritti costituzionali, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 41, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto gli articoli 1218, 1223, 1453 e 2087 cod. civ.

Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, i ricorrenti hanno domandato l'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano e, sulla base di tali tabelle, in relazione al danno biologico subito al 100 per cento per una vittima dell'età di 44 anni, hanno indicato la misura dovuta del risarcimento nell'importo di euro 945.832,00, oltre interessi legali, con aumento personalizzato del 50 per cento, per un totale di euro 1.418.748,00.

Hanno poi indicato i danni patrimoniali nell'importo di euro 300.000,00, quantificando quindi l'importo complessivo richiesto in euro 1.718.748,00, ovvero in quello maggiore o minore che fosse accertato o ritenuto equo in corso di causa.

4. Il Ministero della difesa non si è costituito in giudizio.

5. I ricorrenti hanno prodotto, successivamente al deposito del ricorso, numerosi documenti e una memoria.

6. All'udienza pubblica fissata la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Occorre premettere che, secondo quanto documentato agli atti del presente giudizio, i medesimi ricorrenti hanno agito, con ricorso proposto innanzi a questo Tribunale amministrativo e iscritto al Ruolo Generale n. 4446 del 2014, avverso il decreto del Ministero della difesa n. 244 del 6 dicembre 2013, con il quale sono stati negati il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la riconducibilità a particolari condizioni ambientali e operative di missione dell'infermità "*mesotelioma pleurico trattato chirurgicamente e con chemioterapia*", contratta dal Maresciallo capo Lazzari e, conseguentemente, non è stato concesso il riconoscimento delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere, ai sensi del d.P.R. n. 243 del 2006. Con la proposizione del predetto ricorso è stato domandato anche il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimità degli atti impugnati.

Con la sentenza parziale n. 9444 del 2018, questa Sezione ha dichiarato il ricorso parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione, limitatamente alla parte riguardante il diniego della concessione dei benefici richiesti dal Maresciallo capo Lazzari ai sensi del d.P.R. n. 243 del 2006, quale equiparato a "*vittima del dovere*", disponendo al contempo una verifica per la decisione delle altre domande.

La domanda volta al riconoscimento dello *status* di "*vittima del dovere*" è stata quindi riassunta dai ricorrenti innanzi al Tribunale di Pescara, Sezione lavoro, e il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 327 del 16 settembre 2020, con la quale il medesimo Tribunale ha dichiarato "*che il mesotelioma pleurico che ha*

*determinato il decesso del Lazzari Giuseppe è riconducibile all'attività di servizio e che alla data della domanda il predetto era totalmente inabile (pari al 100%)” e ha condannato il Ministero della difesa alla corresponsione agli eredi del militare dei benefici dovuti nei confronti delle “vittime del dovere”.*

La domanda avente ad oggetto l'impugnazione del diniego del riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, oggetto del ricorso R.G. n. 4446 del 2014 e non definita dalla sentenza n. 9444 del 2018, è stata poi accolta da questa Sezione, con la sentenza n. 8933 del 26 luglio 2021. È stata invece respinta la domanda volta a ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illegittimità degli atti impugnati.

8. L'odierno contenzioso ha ad oggetto la domanda volta al riconoscimento, in favore degli eredi del Maresciallo capo Lazzari, del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali spettanti al medesimo militare per i pregiudizi subiti a causa della patologia sofferta, che ha avuto esordio nel novembre del 2011 e ha causato il decesso del militare il 26 febbraio 2013.

9. Al riguardo, il Collegio ritiene di aderire al prevalente orientamento giurisprudenziale, seguito dalla Corte di Cassazione e condiviso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo il quale la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., è integrato dall'articolo 2087 cod. civ., ove sono previsti doveri di prestazione finalizzati ad assicurare la tutela della salute del lavoratore (v. Ad. plen., n. 1 del 2018).

L'incorporazione dell'obbligo di sicurezza all'interno della struttura del rapporto obbligatorio *“è fonte (...) di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) del datore, con possibilità per il prestatore di eccepire l'inadempimento e di rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.)”* (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2018, n. 6952).

L'articolo 2087 cod. civ. prevede, infatti, che *“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,*

*l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.*

La formulazione “aperta” dell’articolo 2087 ha indotto la giurisprudenza ad assegnare alla suddetta previsione *“una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche”*, con la conseguenza che l’obbligo di sicurezza deve essere definito facendo riferimento alle misure disponibili tecnologicamente più avanzate, *“imponendo il continuo adattamento e aggiornamento delle misure di prevenzione ai nuovi ritrovati dell’esperienza e della tecnica, in modo che siano prevenuti non solo i rischi conosciuti ma anche quelli ancora ipotetici e non del tutto noti, mentre non sono opponibili in senso contrario considerazioni di carattere puramente economico”* (così ancora Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.).

Sul piano strutturale, la qualificazione dell’illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro *“implica, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che: il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l’assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14865)”* (Ad. plen. n. 1 del 2018).

Più in dettaglio, nel caso del lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta, incombe sul medesimo lavoratore *“l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro. Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi”* (Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.).

10. Gli obblighi di prestazione finalizzati ad assicurare la tutela della salute dei

lavoratori che ricadono sull'Amministrazione militare in relazione all'invio di militari all'estero sono stati puntualizzati dalla giurisprudenza, la quale ha avuto modo di chiarire che *“Al dovere del militare di esporsi al pericolo stricto sensu bellico (...) si contrappone lo speculare dovere dell'Amministrazione di proteggere il cittadino-soldato da altre forme prevedibili e prevenibili di pericoli non strettamente dipendenti da azioni belliche, in primis apprestando i necessari presidi sanitari di prevenzione e cura e dotandolo di equipaggiamento adeguato o, quanto meno, non del tutto incongruo rispetto al contesto”* (Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).

In particolare, *“nell'ipotesi di missioni all'estero (cosiddette “missioni di pace”) l'Amministrazione della difesa versa in una condizione di responsabilità lato sensu di posizione, cui fa eccezione il solo rischio oggettivamente imprevedibile - giuridicamente qualificabile alla stessa stregua del caso fortuito - ma in cui, viceversa, rientra il rischio da esposizione ad elementi che, benché non ancora scientificamente acclarati come sicuro fattore eziopatogenetico, ciononostante lo possano essere, secondo un giudizio di non implausibilità logico-razionale. (...) La diligenza cui è tenuta l'Amministrazione si situa dunque, in tali casi, ad un livello massimo”* (cfr. ancora Cons. Stato, n. 7560 e n. 7564 del 2020, cit.).

Ancora più in dettaglio, *“allorché, su disposizione dei competenti Organi della Repubblica, invia uomini in missione all'estero, l'Amministrazione della difesa è giuridicamente tenuta:*

- *ad informarsi preventivamente della concreta ed effettiva situazione (militare, politica, sociale, sanitaria, ambientale) del contesto operativo;*
- *ad accertarsi della piena idoneità psico-fisica dei militari, adottando tutte le opportune profilassi;*
- *a fornire al personale tutti gli strumenti di protezione individuale ragionevolmente utili al fine di prevenire i possibili rischi, ivi inclusi quelli connotati da una bassa probabilità statistica”* (così ancora le sentenze richiamate da ultimo).

11. Quanto al nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, la giurisprudenza ha chiarito che *“trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendosi escludere l’esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (Cass., 26 marzo 2015, n. 6105). La valutazione sul punto deve tenere adeguatamente in considerazione l’attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all’esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa.”* (Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.).

Deve, peraltro, tenersi presente che *“in tema di illecito civile, il nesso causale ha veste probabilistico-statistica (“più probabile che non”) e non richiede, dunque, quella certezza di contro propria dell’accertamento penale”* (Cons. Stato, n. 7560 e n. 7564 del 2020, cit.).

Inoltre, *“Tale strutturale carattere per così dire “attenuato” della prova richiesta in ordine all’elemento eziologico del danno civile è, se possibile, ancor più pregnante e giuridicamente necessario allorché:*

- *i danni lamentati afferiscano alla dimensione della tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore;*
- *questi svolga un servizio (la “difesa della Patria”) di vitale importanza per la Repubblica (“sacro dovere del cittadino”, art. 52 Cost.);*
- *sia in gioco la preservazione della salute e della stessa vita del militare;*
- *siano concretamente disponibili e ragionevolmente implementabili mezzi di protezione individuale”* (Cons. Stato, n. 7560 e n. 7564 del 2020, cit.).

12. Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche ora richiamate, il Collegio

ritiene che, nel caso oggetto della presente controversia, debba ritenersi sussistente la responsabilità del Ministero della difesa per la patologia tumorale che ha colpito il Maresciallo capo Lazzari, determinandone il decesso dopo un lungo periodo di sofferenze fisiche e psicologiche.

13. Occorre anzitutto approfondire l'eziogenesi della suddetta infermità.

13.1. Secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza, sulla scorta degli approdi in materia della scienza medica, il mesotelioma pleurico presenta una *“univocità di dipendenza eziologica dall'esposizione all'asbesto”* (TAR Puglia, Lecce, 16 aprile 2020, n. 455), tanto che, come già affermato da questa Sezione, *“costituisce ormai fatto notorio l'effetto carcinogenico dell'amianto nell'insorgenza del mesotelioma pleurico”* (TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 16 gennaio 2017, n. 655).

13.2. Quanto alle modalità con cui si sviluppa il processo patologico che correla l'esposizione all'amianto all'insorgenza della malattia, la Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto che l'eziopatogenesi tumorale da esposizione professionale a fibre d'amianto è di tipo *“dose-dipendente”*, potendo le esposizioni successive alla prima avere natura concausale, aumentando statisticamente il rischio di riduzione della latenza e accelerazione del processo maligno (Cass. pen., Sez. IV, n. 49215 del 2012).

Si è rimarcato, in questa prospettiva, che *“questa Corte si è espressa recentemente in termini inequivocabili, affermando che la letteratura scientifica è sostanzialmente convergente sulla circostanza che nella fase di induzione ogni esposizione ha un effetto causale concorrente, non essendo necessario l'accertamento della data dell'iniziale insorgenza della malattia e, pur non essendovi certezze circa la dose sufficiente a scatenare l'insorgenza del mesotelioma pleurico, è stato comunque accertato che il rischio di insorgenza è proporzionale al tempo e all'intensità dell'esposizione, nel senso che l'aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza (ovvero l'intervallo temporale compreso tra l'avvio dell'esposizione ad amianto e la data della diagnosi o manifestazione clini del tumore): insomma, la scienza medica riconosce*

*un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell'esposizione alle polveri di amianto e risposta tumorale (...)*" (Cass. pen., Sez. IV, n. 11128 del 2015). La giurisprudenza successiva ha evidenziato che *"Tale pronuncia si colloca nell'alveo segnato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (tra tutte, Cass. pen. Sez. IV, n. 988 del 11.7.2002, Rv. 227000, Macola) "che ha ritenuto corretta, anche per il mesotelioma, la teoria scientifica di un processo patologico che mette in crisi la teoria della "dose killer o della dose trigger, che viene squalificata come frutto di artificio"."* (Cass. civ, Sez. lav. n. 8292 del 2019; Id. n. 7640 del 2019).

Più di recente, si è precisato che *"la teoria dose-correlata, prescelta e accreditata in particolare dalla III Consensus Conference (...), indica il susseguirsi di due fasi distinte: quella della c.d. induzione (a sua volta distinta in iniziazione e promozione) in cui ogni successiva esposizione è rilevante sul piano causale ai fini del prodursi del mesotelioma pleurico maligno; e la fase della c.d. progressione, o latenza in cui il processo carcinogenetico è irreversibile e ogni successiva esposizione all'amianto è ormai irrilevante. Lo spartiacque fra le due fasi - ossia il momento in cui termina la fase dell'induzione e quello dopo il quale si colloca la fase della progressione o latenza clinica - è costituito dal c.d. failure time, che segna il momento a partire dal quale le ulteriori esposizioni all'amianto sono prive di rilevanza causale"* (Cass. pen., Sez. IV, 29 ottobre 2020, n. 34341).

13.3. Discende da quanto sin qui esposto che la patologia che ha causato il decesso del Maresciallo capo Giuseppe Lazzari è stata ragionevolmente causata dall'esposizione all'amianto e che – accogliendo le opinioni scientifiche maggiormente accreditate in materia e fatte proprie dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche in applicazione dei rigorosi canoni di prova della causalità operanti in sede penale – qualunque esposizione a tale sostanza ha effetto causale nell'insorgenza della malattia o nella riduzione del periodo di latenza.

Ulteriore corollario di quanto sin qui illustrato è che laddove risulti provata una

esposizione del militare all'amianto nel corso del proprio servizio, tale esposizione, indipendentemente dall'entità della dose assorbita, riveste rilevanza causale ai fini dell'insorgenza della malattia o dell'accelerazione del processo patologico.

14. I ricorrenti hanno prodotto copiosa documentazione, comprendente anche le relazioni di tre diversi consulenti, volta ad allegare l'esposizione all'amianto del Maresciallo capo Lazzari, nonché il rapporto di causalità tra tale esposizione e l'insorgere del mesotelioma pleurico che ha determinato il decesso del militare.

Il Collegio ritiene che tali allegazioni debbano ritenersi comprovate, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di Pescara, nell'ambito del giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dello *status* di "vittima del dovere"; consulenza la cui relazione conclusiva è stata versata in atti dai medesimi ricorrenti (doc. 3 depositato il 2 settembre 2021).

14.1. Al riguardo, va premesso che *"è principio consolidato nella giurisprudenza civile che rientra nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove anche quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, poiché le parti che vi hanno interesse possono sempre contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie (cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2017, n. 8603; III. 4 marzo 2002, n. 3102; II, 30 maggio 1996, n. 5013). Non v'è dubbio che detto principio possa trovare applicazione anche nel processo amministrativo considerato che il giudice amministrativo dispone dei medesimi poteri in punto di disponibilità e valutazione delle prove riconosciuti al giudice ordinario"* (Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 8653).

14.2. Nel caso oggetto della presente controversia, la relazione del consulente tecnico nominato nell'ambito del contenzioso innanzi al giudice ordinario risulta convincente, in quanto argomentata con rigore scientifico e concordante con gli elementi acquisiti agli atti del giudizio, consistenti peraltro nelle sole produzioni dei ricorrenti, stante la scelta processuale del Ministero della difesa di non costituirsi.

14.3. Il predetto consulente, tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti, incluse le dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio civile in ordine alla presenza di amianto nelle situazioni in cui ha operato il Maresciallo capo Lazzari: (i) ha riscontrato che il militare *“nel corso della propria attività lavorativa ha avuto una esposizione da amianto consistente”* (v. doc. 3 depositato dai ricorrenti il 2 settembre 2021, p. 68); (ii) ha ritenuto la *“latenza tra esposizione e malattia pienamente compatibile con la latenza propria del mesotelioma pleurico, che si considera compresa in un range tra 10 e 70 anni”* (*ibidem*, p. 68); (iii) ha rimarcato il ruolo di fattori concausali legati parimenti all’attività lavorativa del militare, quali la preesistente infezione da virus epatitico C riconosciuta dipendente da causa di servizio, l’accertata esposizione a radiazioni ionizzanti in corso di missioni all’estero in dosi superiori a quelle della popolazione generale, una quota di stress causata dallo svolgimento del servizio in aree interessate, il rilevamento di U-238 nelle urine in concentrazione superiore al valore limite (*ibidem*, p. 69); (iv) ha concluso nel senso che *“vi è una piena plausibilità biologica del rapporto causale tra esposizione e malattia, pertanto sussistono tutti gli elementi per affermare che il mesotelioma pleurico che ha determinato la morte del Sig. Lazzari è stato causato dall’esposizione lavorativa ad amianto”* (*ibidem*, p. 71).

14.4. Deve aggiungersi che, a fronte dell’esposizione lavorativa ad amianto, che emerge dagli elementi addotti dai ricorrenti e che risulta comprovata dalla consulenza tecnica ora richiamata, l’Amministrazione non ha fornito alcuna spiegazione alternativa circa la possibile eziologia della malattia oncologica, la quale, come sopra detto, in base alle attuali conoscenze scientifiche è causata secondo un rapporto di normalità dall’esposizione all’amianto.

E, al riguardo, deve tenersi presente che l’Amministrazione della difesa, in considerazione della posizione rivestita in qualità di datore di lavoro, per di più preposto ad attività pericolose – quali possono considerarsi sia le operazioni in un teatro bellico, sia l’attività svolta nell’ambito di un laboratorio di analisi – non

potrebbe limitarsi a invocare un fattore causale ignoto, ma dovrebbe *“spingersi sino a provare convincentemente il fattore causale fortuito, ossia quello specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevenibile, che ha provocato l’evento di danno”* (Cons. Stato, n. 7560 e n. 7564 del 2020, cit.).

D’altro canto, l’esposizione lavorativa ad amianto si porrebbe quale (con)causa dell’evento dannoso rilevante ai fini della responsabilità dell’Amministrazione anche qualora avesse operato in concorso con altri fattori estranei all’attività lavorativa; fattori comunque mai adottati, né tanto meno dimostrati dall’Amministrazione, e che non trovano riscontro in alcun elemento acquisito agli atti del giudizio.

15. Ciò posto, deve tenersi presente che *“Una volta accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Cass.sez. lav., 5 agosto 2013, n.18626)”* (Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.).

Secondo quanto unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza, la pericolosità dell’amianto era nota in epoca risalente, come è ricavabile dalla disciplina che ha incluso la filatura e tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri o pericolosi (articolo 29, tabella B, n. 12, del regio decreto 14 giugno 1909, n. 442) e dalla normativa di tutela dei lavoratori esposti a polveri di qualunque genere (articolo 21 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303).

Deve, pertanto, ritenersi che, all’epoca in cui il Maresciallo capo Lazzari ha prestato servizio presso il laboratorio di analisi dell’Ospedale militare di Chieti ed è stato inviato in missioni all’estero, era noto che il lavoratore dovesse poter operare

in un ambiente salubre e che l'inalazione di polveri comportasse conseguenze nocive alla persona.

La mancata predisposizione delle necessarie cautele onde prevenire il rischio derivante dall'esposizione a contatto del militare con l'amianto comporta, pertanto, la responsabilità dell'Amministrazione (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, 11 dicembre 2018, n. 11985).

16. Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene pertanto di dover dichiarare la responsabilità del Ministero della difesa per il mesotelioma pleurico di cui ha sofferto il Maresciallo capo Lazzari e il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni subiti dal *de cuius* per tutti i pregiudizi conseguenti alla predetta patologia.

17. Al fine della quantificazione del danno non patrimoniale, il Collegio ritiene necessario nominare un verificatore, ai sensi dell'articolo 66 cod. proc. amm., nella persona del Direttore generale dell'INAIL, con facoltà di delega a un dirigente o a un funzionario dell'Ente in possesso di specifica competenza.

Il verificatore provvederà, assicurando il contraddittorio tra le parti, a formulare una proposta di quantificazione del danno biologico e morale sofferto dal Maresciallo capo Lazzari, facendo applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, tenendo conto dell'entità delle lesioni subite e dell'aspettativa di vita, quali accertate dall'Organo verificatore, nonché dell'età del militare all'epoca dell'insorgenza della patologia.

Il verificatore redigerà una dettagliata e motivata relazione volta a illustrare le conclusioni che assumerà di rassegnare, da depositarsi entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

18. Per la prosecuzione della trattazione, deve essere fissata l'udienza pubblica del 17 giugno 2022.

19. La decisione sulle spese va rinviata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la responsabilità del Ministero della difesa per la patologia che ha causato il decesso del Maresciallo capo Lazzari e il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni subiti dal medesimo.

Dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, nei termini ivi indicati.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, l'udienza pubblica del 17 giugno 2022.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, nonché al Direttore generale dell'INAIL.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Floriana Venera Di Mauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.